

REGOLAMENTO della SEDE di TORINO

Il presente Regolamento d'attuazione dello Statuto della Sede locale di Torino dell'Università della Terza Età – UNITRE – Università delle Tre Età, alle norme di legge della Riforma del Terzo Settore, siglabile APS – ETS (ente del Terzo Settore) costituisce complemento dello Statuto della medesima Associazione e, per la sua stessa natura, può essere modificato con delibera esclusiva del Consiglio Direttivo.

Art. 1 – Denominazione – Sede

1. Denominazione dell'Associazione dell'Università della Terza Età – UNITRE – Università delle Tre Età.

L'indicazione del termine UNITRE, sigla, emblemi e marchio sono di proprietà dell'Associazione Nazionale, come prescritti dallo Statuto o dal Regolamento Nazionale.

2. L'utilizzo in Sede Locale sia della sigla che del marchio ricade sotto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo.

3. L'indicazione in Statuto della Sede locale è prescritta per Legge; la variazione di indirizzo non costituisce motivo di modifica statutaria.

Art. 2 – Adesioni

1. Possono aderire all'associazione le persone fisiche, che avendo raggiunto la maggiore età, condividano le finalità sia dello Statuto Nazionale sia di quello locale e facciano espressa domanda di adesione.

2. Con l'iscrizione, accettata dalla Sede locale e annotata nel registro Associati locale e nazionale, l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato anche della Associazione Nazionale Unitre – APS.

3. La quota annuale di associazione non è una quota di partecipazione ai corsi gestiti dall'UNITRE, ma rappresenta la quota di adesione all'Associazione, comprensiva della quota di adesione alla Associazione Nazionale Unitre.

4. Essa non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in caso di perdita della qualifica di Associato

5. Gli Associati non in regola con il pagamento della quota annuale non

decadono immediatamente dallo status di Associato ma vengono considerati “dormienti”. Due anni consecutivi di mancato pagamento della quota sociale comportano la perdita della qualifica di Associato; per riassociarsi occorre ripresentare una nuova domanda scritta.

Art. 3 – Associati

1. Si considerano Associati alla Sede Locale:

a. Associati fondatori: sono i firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione.

b. Associati docenti: che prestino la loro attività in modo gratuito e continuativo.

c. Tutti coloro, italiani e stranieri, che avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire alla Associazione per condividerne le attività.

2. Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento della quota di associazione.

3. Tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote hanno diritto all’elettorato attivo e passivo

4. Tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote hanno diritto di accesso ai libri sociali, facendone semplice richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo, che fisserà la modalità di consultazione, nel termine *adeguato alla richiesta e non oltre 15* giorni dalla stessa.

5) Doveri: Provvedere al regolare versamento nei tempi previsti della quota associativa e rispettare la normativa stabilita da leggi e statuto, nonché dalle delibere degli Organi statutari.

6) Diritti degli associati:

a) di voto, trascorsi tre mesi dalla richiesta di iscrizione, fatto salvo eventuale diniego motivato da emettere entro tre mesi dalla data della suddetta richiesta;

b) all’informazione da parte dell’Associazione che ha l’obbligo di essere trasparente nei loro confronti;

c) di partecipazione alla vita associativa e alle attività culturali e di promozione sociale organizzate dalla Associazione di cui fanno parte.

d) Hanno diritto di voto solo coloro che sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 4 - Assemblea degli Associati

1. La partecipazione alla Assemblea ordinaria o straordinaria è un diritto/dovere di tutti gli Associati.
2. È ammessa la partecipazione per delega scritta, anche in calce, all'avviso di convocazione, ad altro Associato. Ogni Associato può rappresentare sino a un massimo di tre Associati.
3. Le votazioni sono palesi; sono segrete quando riguardano persone e/o l'elezione degli Organi sociali.
4. Nella convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere prevista l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica con modalità che consentano la verifica dell'identità dei votanti pur mantenendo il voto segreto, ove richiesto.
5. Per quanto riguarda le competenze dell'Assemblea e le modalità di convocazione si fa riferimento all'art. 8 dello Statuto dell'Associazione.

Art. 5 – Commissione elettorale

1. Contestualmente alla convocazione della Assemblea per la elezione degli Organi dell'Associazione viene costituita una Commissione elettorale formata da tre Membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelti dal Consiglio Direttivo fra gli Associati, con compiti di:
 - a. organizzare le norme di voto stabilite dal Consiglio in carica, in particolare, se previsto, quello per corrispondenza o telematico;
 - b. controllare gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
 - c. raccogliere le candidature presentate alla Segreteria dell'Associazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni;
 - d. assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurarne il regolare svolgimento;
 - e. verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio delle schede e, quindi, alla proclamazione degli eletti;
 - f. depositare il verbale per i provvedimenti conseguenti.
2. I membri della Commissione elettorale non possono essere candidati.

Art. 6 – Organi e cariche

1. Sono Organi della Sede locale:

a. L'Assemblea degli Associati

b. Il Consiglio Direttivo formato da sette a undici componenti; in ogni caso il numero dei componenti dovrà essere sempre dispari.

c. L'Organo di controllo, costituito a norma di legge, composto da tre membri ordinari e due supplenti anche esterni all'Associazione eletti dall'Assemblea degli Associati. Le decisioni dell'Organo di controllo dovranno essere assunte all'unanimità dei componenti.

e) Il Collegio dei probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti anche esterni eletti dall'Assemblea degli Associati, competente sui procedimenti disciplinari, secondo quanto precisato successivamente.

2. Sono Cariche della Sede locale:

a. Il Presidente

b. Il Vice Presidente

c. Il Direttore dei corsi

d. Il Segretario

e. Il Tesoriere

f. I Consiglieri in numero da due a sei

3) Potranno essere presi provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio Direttivo nei riguardi di tutti gli Associati che non abbiano rispettato le norme dello statuto e del regolamento o abbiano commesso azioni contrarie ai fondamenti dell'Associazione e/o delle vigenti leggi.

4) L'azione disciplinare dovrà essere intrapresa entro e non oltre un anno dal verificarsi dall'evento o dal momento in cui si viene a conoscenza dell'illecito commesso, pena la decadenza della possibilità di esercitare l'azione disciplinare.

5) Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 gg dalla notifica all'interessato. Il collegio dei Probiviri dovrà pronunciarsi entro 60 gg dalla data di presentazione del ricorso.

Per l'espletamento di dette funzioni la sede del Collegio dei Probiviri è fissata presso la sede dell'Associazione.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

1. La nomina ha una durata triennale ed è rieleggibile fino a un massimo di due mandati consecutivi. Il singolo componente decade quando viene a mancare la condizione di Associato all'Unitre.
2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato con ogni mezzo atto a garantirne la ricezione con un preavviso di otto giorni; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere di giorni uno.
3. Il Direttore dei Corsi, nell'espletamento delle proprie funzioni può avvalersi della collaborazione, di docenti e volontari
4. Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, anche alcuni esperti su tematiche inerenti argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Il Consiglio Direttivo nomina il Coordinatore dell'Accademia di Umanità.
- 6) Le votazioni del Consiglio per:
 - a) la nomina di Presidente, vice Presidente, Direttore dei corsi, Tesoriere, Segretario, Consiglieri, deve essere svolta a "scrutinio segreto";
 - b) le approvazioni inerenti tutte le attività istituzionali devono essere svolte a "scrutinio palese".
- 7) Nella prima riunione immediatamente successiva all'elezione del Consiglio e fino alla nomina del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di iscrizione all'UNITRE (a parità di iscrizione prevale la priorità in base alla data di nascita).
- 8) In caso di dimissioni o decesso del Presidente il Consiglio nomina un nuovo Presidente che rimane in carica fino al termine del mandato naturale del Consiglio. Il nuovo presidente dovrà essere eletto entro trenta giorni dalle dimissioni o decesso del Presidente uscente.
- 9) Nel caso in cui il Consiglio non riesca a nominare un nuovo Presidente entro il termine suddetto, il Consiglio si intenderà anch'esso dimissionario nella sua totalità: in tal caso dovranno essere indette nuove elezioni entro sessanta giorni dalla data di manifesta impossibilità a nominare il nuovo presidente.
- 10) Nel caso in cui uno o più Consiglieri siano dimissionari o vengano meno per decesso, verranno nominati, i primi esclusi; in mancanza, dovranno essere indette nuove elezioni entro sessanta giorni dalle dimissioni per la nomina di nuovi Consiglieri in sostituzione dei Consiglieri uscenti. Nel caso in cui il fatto avvenga non più di trenta giorni prima della data di decadenza del Consiglio il medesimo continuerà la propria attività fino alla sua scadenza naturale.

Art. 8 – Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti; viene eletto dall'Assemblea degli Associati, anche al di fuori dei propri componenti.
2. Ha durata triennale e può essere rieletto per un massimo di due mandati consecutivi
3. I componenti l'Organo di controllo possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e solo per gli argomenti all'Ordine del giorno di loro competenza.

Art. 9 – Accademia di Umanità

1. L'Accademia di Umanità, in linea con le finalità previste dallo Statuto, concorre a realizzare le attività sociali, culturali, ricreative e assistenziali che integrano e ampliano l'azione didattica *dell'Associazione*.

Art. 10 – Gruppi di lavoro

1. Sono denominati “Gruppi di lavoro” le aggregazioni di Associati che, in spirito di puro volontariato, si assumono il compito di proporre e realizzare le attività del proprio settore (biblioteca, assistenza sociale, partecipazione agli spettacoli, momenti di intrattenimento, ecc.). Tali gruppi costituiscono la parte operativa dell'Accademia di Umanità.

Art. 11 – Norme didattiche

1. I corsi, per essere considerati tali, devono prevedere almeno sei lezioni anche con Docenti diversi.
2. Per favorire una libera circolazione della cultura, non esistono piani di studio.
3. Ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a propria scelta. Per ragioni tecniche di organizzazione il Consiglio Direttivo può, su proposta del Direttore dei Corsi, stabilire un numero massimo o minimo di associati.

4. Per i corsi, il Consiglio Direttivo può determinare una quota integrativa di partecipazione alle spese di gestione della specifica attività, oltre alla quota Associativa locale.

Art. 12 – Docenti

L'Associazione per lo svolgimento delle proprie attività didattiche si avvale della collaborazione di Docenti volontari che possono essere Associati, volontari o collaboratori esterni.

Art. 13 – Assistenti

1. Qualunque Associato *o volontario* della Sede può *chiedere di fare* l'Assistente ad un corso.
2. La sua opera consiste nel registrare la presenza dei partecipanti e nello svolgere quei compiti di collegamento con i docenti e *segreteria* per assicurare il regolare svolgimento dei corsi.

Art. 14 – Autonomia dell'Associazione

Il versamento della quota associativa dà diritto a frequentare i corsi e le attività della Sede Locale e non prevede la partecipazione alle attività di altre Sedi UNITRE.

Art. 15 – Azione disciplinare – Procedure

1. Le sanzioni disciplinari, estese fino all'espulsione definitiva dall'Associazione, e le procedure connesse sono oggetto di apposito REGOLAMENTO DI DISCIPLINA.

Art. 16 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento ed eventuali successive variazioni entreranno in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio e sarà reso operativo il giorno successivo a quello del giorno di approvazione.
2. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento in materia di

disposizioni operative, gestionali, ecc. si dovrà fare riferimento a leggi, disposizioni, regolamenti, ecc. sia nazionali sia locali.

3. Il presente regolamento potrà essere modificato per:

a) intervenute nuove esigenze connesse all'espletamento delle attività istituzionali dell'Associazione, al momento non previste e non prevedibili;

b) per l'adeguamento a nuove disposizioni, sia nazionali sia locali, in materia di Enti e Associazioni.